

Pubblicato il 08/04/2021

Sent. n. 862/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giovine, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nelso Buccella ed Ernesta Iorio, con domicilio eletto in Salerno, via Carmine,92, presso lo studio dell'avvocato Franco Rosa;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. [omissis] del Comune di Eboli, di rigetto del permesso di costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla l.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario il 4.10.2011 al Comune di Eboli (Sa), tempestivamente depositato in data 2.11.2011, il ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento:

- della determinazione prot. n. [omissis] del Comune di Eboli e notificata il 22.6.2011, di diniego della richiesta di permesso di costruire.

2. In particolare, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- il medesimo, con atto acquisito al prot. n. [omissis], presentava istanza per realizzare n.3 box in via [omissis] sull'area identificata in catasto del Comune di Eboli nella partita [omissis] del fg. [omissis];

- l'area de qua, compresa in zona altamente urbanizzata con difficoltà per la circolazione, costituiva residuo di una maggiore estensione su cui il ricorrente aveva realizzato fabbricati per civile abitazione;

- con il provvedimento impugnato il Comune ha rigettato la richiesta di permesso di costruire di costruire, rilevando l'incompatibilità con lo strumento urbanistico.

3. Contro il suddetto provvedimento insorgeva l'epigrafato ricorrente, evidenziando la piena illegittimità dell'atto, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

3.1. Violazione del combinato disposto degli artt. 9 della L. 24/03/1989 n. 122 e dell'art. 6 della Legge Regione Campania 28/11/2011 n. 19. Motivazione contraddittoria, conseguenza di mancato esame degli atti.

Si eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento di diniego del permesso di costruire, motivato per relationem in riferimento al parere espresso dal Responsabile del settore, che non spiegherebbe i riferimenti normativi.

La motivazione, inoltre, sarebbe illogica ed erronea, nella parte in cui giustifica il diniego applicando il principio individuato nella sentenza del Tar Salerno n.1383/2010. Tale pronuncia, tuttavia, era relativa ad una richiesta di permesso riguardante immobili da realizzarsi in zona agricola. Al contrario, la pretesa reclamata in giudizio si fonda sull'art.9 della legge 122/1989, che ha inteso agevolare la creazione di parcheggi di fronte alla caotica situazione che esiste nei centri urbani rispetto al traffico e alla possibilità di sosta degli autoveicoli.

3.2 Eccesso e sviamento di potere sotto molteplici profili.

Si eccepisce la difformità di trattamento rispetto ad altre precedenti decisioni difformi.

Inoltre, il Comune non ha considerato che il parcheggio sarebbe realizzato all'interno della proprietà del ricorrente, in un'area residuale totalmente libera adiacente ad altri box già esistenti da decenni, i cui permessi riguardavano terranei con accesso diretto alla via pubblica. Anche in questa circostanza, la realizzazione dei box era prevista allo stesso livello del piano interrato del fabbricato esistente, in sostanziale continuità.

Si eccepisce, di conseguenza, anche il correlato difetto motivazionale del provvedimento.

4. Seguiva la presentazione, in data 5.2.2021, di memoria difensiva a cura del ricorrente, confermativa e riepilogativa dei motivi di ricorso.

5. In data 8.2.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Eboli per resistere al ricorso e confermare la legittimità del provvedimento impugnato, per le ragioni meglio articolate nel relativo atto defensionale.

6. All'udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della determinazione assunta dal Comune, con la quale l'ente ha respinto la domanda di permesso di costruire finalizzata alla realizzazione di n.3 box da realizzarsi sull'area di proprietà del ricorrente.

2. Il ricorso è infondato, avuto riguardo ai motivi di ricorso esposti in sintesi nel par.3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione.

3. Il gravato provvedimento di diniego evidenzia in modo chiaro il motivo sotteso alla reiezione dell'istanza, individuato nella circostanza per cui i box in questione sarebbero realizzati fuori terra e, quindi:

- in contrasto con gli artt.10 e 11 della Parte I delle NTA al Prg (zona "Ba satura"), che non prevedono la possibilità di realizzare box pertinenziali fuori terra;

- non in linea con la fattispecie derogatoria di cui all'art.9 L.n.122/89 (allo scopo, è evidenziato il richiamo alla sentenza del Tar Salerno n.1383/2020) o dell'art.6 l.r. Campania n.19/2011.

Nella fattispecie, è pacifico, sulla base della ricostruzione fattuale operata dalle parti, che i box in questione verrebbero realizzati fuori terra, sia pure in area pertinenziale di proprietà del ricorrente. La stessa domanda di permesso di costruire riporta infatti: "le opere sopra citate riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera".

Non è pertanto possibile, come vorrebbe il ricorrente, invocare l'art.9 L.n.122/89, che autorizza la deroga agli strumenti urbanistici, a condizione tuttavia che i box siano realizzati nel sottosuolo ovvero nei locali siti al piano terra dei fabbricati preesistenti; né a difformi conclusioni potrebbe giungersi

applicando il disposto di cui all'art.6, co.2 della l.r. Campania n.19/2001, che del resto deve essere applicata nel solco dei principi fissati dalla suddetta norma statale.

Al riguardo, come anche questo Tribunale ha più volte osservato, "in base all'art. 9 della L. n. 122 del 1989 (cd. "Legge Tognoli") ed all'art.6 della L. Regionale n. 19 del 2001, la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici è possibile esclusivamente nel sottosuolo o nei locali siti al pianterreno dei fabbricati già esistenti. Viceversa, per le nuove costruzioni fuori terra, anche se destinate a parcheggio, vanno rispettate le disposizioni imposte dalla strumentazione urbanistica (v., in tal senso, Tar Salerno, 24.6.2019, n.1115; Tar Napoli, 4.4.2018, n.2163; Cass. pen., 28.11.2017, n.6738)

4. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente, per venire liquidate come in dispositivo in favore del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna altresì il ricorrente, come in epigrafe citato e rappresentato, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Eboli, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO